

PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Contrasto n. 104/A/12

Il Procuratore Generale,

Letti gli atti;

Considerato che il P.M. presso il Tribunale di Verona, nel contesto delle indagini preliminari in ordine al reato di cui all'art. 640 c.p., attribuito a , ha trasmesso gli atti, ai sensi dell'art. 54 co. 1 c.p.p., al P.M. presso il Tribunale di Perugia, ritenendo che la competenza sia di tale ultimo giudice;

Che il P.M. destinatario degli atti rifiuta l'investitura, ritenendo che debba, invece, procedere l'ufficio del P.M. mittente ed ha, quindi, trasmesso gli atti a questo Ufficio per la determinazione ex art. 54 co. 2 c.p.p. e art. 4 disp. att. c.p.p.;

Considerato che, nel caso in esame, deve procedere il P.M. presso il **Tribunale di Verona**, in quanto la competenza in ordine alla fattispecie spetta al predetto giudice;

Che, invero, il reato di truffa – come reato **istantaneo** e di **danno** – si perfeziona, secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Corte Suprema (Cass. Sez. Un., ud. 16.12.1998, dep. 19.1.1999, n. 17, Cellammare, in C.E.D., rv.: 212080, e in Cass. pen., 1999, p. 1415, m. 640; Cass. Sez. Un., C.c. 21.6.2000, dep. 1.8.2000, n. 18, Franzo ed altri, in C.E.D., rv.: 216429, e in Cass. pen., 2000, p. 3270, m. 1764), nel luogo del conseguimento dell'effettivo profitto, con il contestuale concreto e definitivo danno patrimoniale subito dalla parte offesa;

Che, essendo un reato di danno, i due elementi costitutivi dell'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente e del concreto e definitivo danno patrimoniale subito dal soggetto passivo non possono essere considerati, in modo separato e scollegato, in una sorta di successione cronologica, bensì vanno ritenuti – come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un., ud. 22.03.1969, n. 2, dep. 26.05.1969, Carraro, in C.E.D., rv: 11418; Cass. Sez. Un., ud. 30.11.1974, n. 307, dep. 16.01.1975, Forneris, in C.E.D., rv: 128996) – due elementi tra loro collegati in maniera inscindibile da costituire i due aspetti di un'unica realtà;

Che, pertanto, al fini della individuazione del momento consumativo del delitto di truffa – come precisa la predetta giurisprudenza di legittimità – ci si deve riferire al realizzarsi di quella "situazione che si verifica all'atto dell'effettiva prestazione del bene economico da parte del raggirato con conseguente definitivo passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell'agente. L'applicazione di tale principio comporta che, in tema di truffa, la realizzazione del profitto e quella del danno debbono essere contestuali, trattandosi di dati fra loro collegati in modo da costituire due aspetti della stessa realtà"(Cass. Sez. II, ud.18.06.08, n. 27950, dep. 8.07.2008, Nardini, in C.E.D., rv: 240698). In tal senso è conforme anche la stessa decisione della Corte di Cassazione, quando afferma che il momento consumativo del delitto di truffa si verifica all'atto dell'effettiva prestazione del bene economico da parte del raggirato, con conseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell'agente" (Cass. Sez. I, c.c. 30.05.1997, n. 3869, dep. 30.06.1997, Petrone, in C.E.D., rv: 207988);

Che tale criterio interpretativo, seguito dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, si riscontra in altre significative affermazioni, nelle quali si precisa che: "Il momento consumativo della truffa va fissato all'atto della effettiva, concreta e definitiva lesione del bene tutelato" (Cass. Sez. II, ud. 28.10.1997, n. 1136, dep. 29.01.1998, Stabile, in C.E.D., rv: 209671) ovvero che: "La truffa si perfeziona non con l'azione tesa al profitto, ma con la realizzazione del danno" (Cass. Sez. V, c.c. 7.04.1995, n. 6470, dep. 2.06.1995, Minicapelli, in C.E.D., rv: 201765);

03/03

Che la particolarità della truffa che avviene con la ricarica della postepay e con il sistema di traferimento c.d. paypal è quella che vede la **contestualità** non solo **nel tempo** della realizzazione del danno e del profitto, ma anche **nel luogo** in cui l'operazione di ricarica viene realizzata, in quanto alla perdita del bene economico subita dal soggetto passivo (somma di denaro pagata o accreditata) corrisponde l'acquisizione immediata e definitiva dello stesso bene passato nella concreta disponibilità dell'agente;

Che, perciò, quando l'oggetto materiale della truffa consiste nel trasferimento on line a mezzo pay pal quella situazione – caratterizzata dal contestuale verificarsi della realizzazione dell'effettiva prestazione del bene economico da parte del soggetto raggirato e dell'immediato e definitivo passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell'agente – si attua e si concretizza nello stesso momento e luogo del compimento dell'operazione, dando luogo alla consumazione del delitto di truffa;

Che, nel caso in esame, tenuto conto delle particolari modalità con le quali è avvenuto il pagamento del prezzo di euro 770 per l'acquisto dei lettori CD marca Pioneer, che la persona offesa aveva intenzione di acquistare on-line, devesi affermare che, ai sensi dell'art. 8, co. 1 c.p.p., l'ipotizzato delitto di truffa si è realizzato in , città posta nel circondario del tribunale di Verona, ove la parte offesa ha eseguito il versamento on line della somma di denaro convenuta, di talché la medesima parte offesa subiva, in quel luogo e in quel momento, una concreta ma anche definitiva diminuzione patrimoniale, con il contestuale trasferimento on line della somma pattuita, acquisendone così il presunto autore del reato così la

istantanea disponibilità e quindi un effettivo ed immediato arricchimento;

Che, infatti, alla stregua delle considerazioni sopra svolte e tenuto conto della natura di reato di danno della truffa, deve affermarsi, in via generale, che l'operazione, con la ricarica su carta postepay e con il metodo pay-pal effettuata dalla parte offesa con l'ordine telematico di pagamento via internet, realizza contestualmente, nel luogo in cui essa avviene, il definitivo ed effettivo danno patrimoniale della persona offesa nonché l'ingiusto profitto del soggetto attivo del reato, a prescindere dal luogo in cui la somma di denaro (peraltro già nella sua immediata disponibilità a seguito dell'avvenuto trasferimento "pay pal") viene, poi, prelevata o utilizzata dallo stesso soggetto attivo, la cui residenza o domicilio non potrebbero essere risolutivi nella determinazione della competenza territoriale, giacché, prima di tale criterio suppletivo, prevarrebbe comunque, secondo un ordine gerarchico, quello di cui all'art. 9, co. primo c.p.p., cioè il luogo di consumazione di una parte essenziale della condotta criminosa, che certamente si è realizzata, nella specie, in con il danno patrimoniale immediato ed irreversibile subito dalla parte offesa nel momento in cui ha eseguito il pagamento della somma di denaro in favore dell'autore del reato;

P.Q.M.

DETERMINA che deve procedere il P.M. presso il Tribunale di Verona;

DISPONE che il presente provvedimento sia comunicato al P.M. presso il Tribunale di Perugia ed al P.M. di Verona;

O R D I N A che gli atti siano trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Verona per il corso ulteriore.

Roma, II - 3 APR. 2012

Tindari Baglione sostituto

Depositato in Segreteria

II - 3 APR. 2012 IL CANCELLIERE Selvatore Lai

tore Lai